

**DETERMINA Fascicolo n. GU14/617497/2023****DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX - Wind Tre (Very Mobile)****IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/21/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTO l’Accordo quadro vigente tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA l’istanza dell’utente XXX, del 29/06/2023 acquisita con protocollo n. 0173904 del 29/06/2023

Vista la relazione istruttoria del Responsabile dell’istruttoria;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

L’istante deduce di aver ricevuto comunicazione, mediante contatti telefonici continui e ripetuti, da WINDTRE di modifiche contrattuali e della possibilità di non accettarle e quindi, come previsto dall’articolo 98-septiesdecies comma 5 del Decreto Legislativo 207/2021, cioè il nuovo Codice europeo delle Comunicazioni elettroniche, ed esercitare il diritto di recesso dai servizi WINDTRE o passare a un altro operatore senza penali né costi di disattivazione, entro 60 giorni dalla comunicazione via SMS. Riferisce di aver esercitato tale recesso e che la Wind le ha invece inviato fattura con penali per recesso anticipato. Richiede quindi lo storno della fattura f2XXX44 del 12/04/202321, quantificando la richiesta in un rimborso di € 217.95.

L’operatore eccepisce di aver inviato in data 12/10/2022 la fattura F2XXX91, mediante la quale ha comunicato una modifica contrattuale (incremento di 2 euro) e la possibilità di recesso ex art 98 septiesdecies comma 5 Dlgs 207/2021, da esercitarsi entro il 31.12.2022, con l’avvertimento che se l’utente fosse interessato alla portabilità del numero, avrebbe dovuto presentare istanza ad altro operatore entro il medesimo termine del 31.12.2022, pena l’inefficacia del recesso. Eccepisce che l’utente ha chiesto portabilità il 20.3.2023 e quindi oltre il termine predetto. Allega fatture per canoni non pagate e fattura n. di € 217, 95, indicante rate di acquisto del modem residue.

MOTIVAZIONE: la definizione della controversia non richiede l'accertamento del valido e tempestivo esercizio del diritto di recesso ex art.98 septiesdecies comma 5 Codice delle Comunicazioni, poiché dalla documentazione è emerso che l'importo di chi si chiede lo storno non è una penale per recesso anticipato. Infatti, Windtre ha richiesto € 217,95 con la fattura F2XXX44, a cui l'utente si riferisce chiedendone lo storno, esclusivamente per rate di acquisto del router, esattamente dalla 17 alla 48, che l'utente si era impegnata a pagare mensilmente e che l'operatore ha diritto di recuperare una volta che l'utente abbia richiesto la portabilità, indifferentemente se questa sia o meno connessa al recesso per non accettazione del repricing. Quindi, la domanda non è accolta. In tal caso di rigetto il valore del decisum è da considerarsi pari a zero;

#### DETERMINA

CORECOM Campania, rigetta l'istanza dell'utente XXX, del 29/06/2023, per i motivi di cui in premessa.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 12, del Codice.

Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti attraverso la piattaforma ConciliaWeb e pubblicata sui siti web dell'Autorità e del Corecom.

Il Responsabile della Struttura  
ALFREDO AURILIO